



## IL DIRIGENTE

**VISTA** la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 «*Norme sul diritto agli studi universitari*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390*»;

**VISTA** la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «*Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario*»;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2010 «*Aggiornamento limiti massimi Indicatore condizione economica equivalente e Indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2010/2011*»;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2010 «*Aggiornamento importi minimi borse di studio anno accademico 2010/2011*»;

Nelle more dell'approvazione della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia avente ad oggetto «*Modalità operative e previsioni minime di finanziamento regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario - Anno accademico 2010 - 2011*»;

## DECRETA

l'emanazione del Bando per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio per l'anno accademico 2010/2011 che costituisce parte integrante del presente atto amministrativo.

Milano, 18 giugno 2010

Il Dirigente  
(Area Servizi agli Studenti)  
F.to Dott.ssa Assunta Marrese

# INDICE

## PARTE GENERALE I BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL POLITECNICO DI MILANO

<b>Art. 1 I BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b> .....	6
<b>Art. 2 DESTINATARI DEI BENEFICI</b> .....	6
<b>Art. 3 I CORSI PER I QUALI SONO CONCESSI I BENEFICI</b> .....	7
<b>Art. 4 REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA</b> .....	8
Art. 4.1 Definizione di «Nucleo Familiare» .....	9
Art. 4.2 Nucleo Familiare "Studente Indipendente" .....	9
Art. 4.3 Studente con fratelli e sorelle che percepiscono reddito e/o posseggono un patrimonio .....	10
Art. 4.4. Studente con nucleo familiare con reddito e/o patrimonio prodotti all'estero .....	10
<b>Art. 5 MODALITA' DI RICHIESTA DELL'ISEE/ISEEU ed ISPE/ISPEU</b> .....	11
<b>Art. 6 L'ISEEU/ISPEU PER GLI STUDENTI STRANIERI</b> .....	11
Art. 6.1 Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri ...	13
Art. 6.2 Studenti apolidi o rifugiati politici .....	13
<b>Art. 7 REQUISITI DI MERITO</b> .....	13
Art. 7.1 Requisiti di merito per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di laurea specialistica/magistrale .....	14
Art. 7.2 Passaggi di corso o facoltà .....	16
Art. 7.3 Requisiti di merito per gli studenti portatori di handicap .....	16
<b>Art. 8 BONUS</b> .....	17
Art. 8.1. Modalità di utilizzo del bonus .....	17
<b>Art. 9 TIROCINI CURRICULARI</b> .....	18
<b>Art. 10 ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI ED INSEGNAMENTI IN SOPRANNUMERO</b> ...	18
<b>Art. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> .....	18
11.1 Presentazione della domanda in caso di trasferimento ad altra sede universitaria .....	19
<b>Art. 12 NON AMMISSIONE AL CONCORSO</b> .....	20
<b>Art. 13 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE</b> .....	21
<b>Art. 14 DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI</b> .....	21
<b>Art. 15 RINUNCIA AGLI STUDI</b> .....	21
<b>Art. 16 CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI</b> .....	22

## PARTE SPECIALE I singoli benefici per il Diritto allo Studio

### CAPITOLO I BORSE DI STUDIO

<b>Art. 1 NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO</b> .....	24
<b>Art. 2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b> .....	24
<b>Art. 3 CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO</b> .....	24
<b>Art. 4 AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO</b> .....	25
Art. 4.1 Ammontare delle borse di studio per gli studenti portatori di handicap ...	28
<b>Art. 5 PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE</b> .....	28
Art. 5.1 Criteri di formazione delle graduatorie.....	29
Art. 5.2 Inserimento nelle graduatorie di idoneità con riserva .....	30

<i>Art. 6 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI</i> .....	30
<i>Art. 7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO</i> .....	31
<i>Art. 8 TERMINI DI PAGAMENTO</i> .....	32
<i>Art. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO</i> .....	33
<i>Art. 10 DECADENZA DAL DIRITTO</i> .....	33
<b>ART. 11 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A PARTIRE DAL SECONDO SEMESTRE</b> .....	33
<i>Art. 1 DESTINATARI</i> .....	36
<i>Art. 2 NUMERO DEI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE</i> .....	36
<i>Art. 3 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE</i> .....	37
<i>Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i> .....	37
<i>Art. 5 TERMINI DI PAGAMENTO</i> .....	37
<i>Art. 1 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE</i> .....	38
<i>Art. 1 REQUISITI GENERALI</i> .....	39
<i>Art. 1 PREMESSA GENERALE</i> .....	40
<i>Art. 2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i> .....	40
<i>Art. 3 NUMERO DI POSTI ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA</i> .....	40
<i>Art. 4 CONCESSIONE DEL BENEFICIO</i> .....	41
<i>Art. 5 REQUISITI DI MERITO</i> .....	42
<i>Art. 6 REVOCA DEL BENEFICIO</i> .....	42
<i>Art. 7 PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE</i> .....	43
<i>Art. 8 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI</i> .....	43
<i>Art. 9 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO</i> .....	44
<i>Art. 10 COSTO DEL POSTO ALLOGGIO</i> .....	46
<i>Art. 11 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI AI COLLEGI</i> .....	47
<i>Art. 12 DECADENZA DEL DIRITTO</i> .....	47

## **CAPITOLO VI**

### **SERVIZIO DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA**

<i>Art. 1 DESTINATARI</i> .....	48
<i>Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO</i> .....	48
<i>Art. 3 IMPORTO DEL BUONO PASTO</i> .....	49
<i>Art. 4 ORARI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE</i> .....	49
<i>Art. 5 CONSEGNA DELLA CARD ELETTRONICA</i> .....	50
<i>Art. 5 UTILIZZO DELLA CARD ELETTRONICA</i> .....	50

## **CAPITOLO VII**

### **CONTRIBUTI STRAORDINARI**

<i>Art. 1 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE</i> .....	52
<i>Art. 2 NUMERO DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI</i> .....	52
<i>Art. 3 LE SITUAZIONI «TEMPORANEE ED ECCEZIONALI DI BISOGNO»</i> .....	53
<i>Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</i> .....	53
<i>Art. 5 ESITO DEL CONCORSO</i> .....	53
<i>Art. 6 TERMINI DI PAGAMENTO</i> .....	54

***Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante***  
***Allegato A - Paesi a basso sviluppo umano***

***POLITECNICO  
DI MILANO***

***BANDO  
per l'assegnazione dei  
benefici per il diritto  
allo studio***

***Anno Accademico 2010/2011***

***PARTE  
GENERALE***

***I benefici per il  
Diritto allo Studio  
del Politecnico di  
Milano***

## **Art. 1 I BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

I benefici ad oggetto del presente concorso sono:

- le borse di studio
- le integrazioni della borsa di studio per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale
- le integrazioni della borsa di studio per gli studenti laureati (c.d. premi di laurea)
- i prestiti fiduciari a tasso agevolato
- il servizio abitativo a tariffa agevolata
- il servizio di ristorazione per gli studenti idonei/beneficiari di borsa di studio
- i contributi straordinari

I benefici di cui sopra sono esenti dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

## **Art. 2 DESTINATARI DEI BENEFICI**

Possono partecipare al concorso:

- **i cittadini italiani;**
- **i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;**
- **i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (c.d. studenti extra UE)<sup>1</sup>;**

che siano in possesso dei seguenti requisiti in concorso fra loro:

1. essere **REGOLARMENTE ISCRITTI** ai corsi attivati dal Politecnico di cui al successivo **art. 3**;
2. essere in possesso dei **REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA** di cui al successivo **art. 4**
3. essere in possesso dei **REQUISITI DI MERITO** di cui al successivo **art. 7** -

**Non possono partecipare al concorso gli studenti **ISCRITTI AD UN'UNIVERSITÀ STRANIERA** ed ammessi a frequentare i corsi attivati dal Politecnico nell'ambito di accordi di scambio internazionale**

---

<sup>1</sup> Per una definizione di «*studente straniero*» vedi il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, attuativo del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286.

### **Art. 3 I CORSI PER I QUALI SONO CONCESSI I BENEFICI**

Per partecipare al presente concorso, gli studenti **devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere** - per l'anno accademico 2010/2011 -:

- ad un **regolare anno** di corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale;
- ad un **ulteriore anno**, oltre a quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio frequentato;
- a **due ulteriori anni**, oltre a quelli previsti dall'ordinamento didattico, nel caso di partecipazione al concorso:
  1. di studenti portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%
  2. di studenti che facciano richiesta di contributo straordinario (vedi Capitolo VII – Parte Speciale) ;
- a **tre ulteriori anni**, oltre a quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio frequentato, nel caso di **studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%**, che presentano domanda per **l'assegnazione del posto alloggio a tariffa agevolata**.

Possono, inoltre, partecipare al concorso gli studenti che si iscrivono od intendono iscriversi:

- ad un **corso di specializzazione**;
- ad un **corso di dottorato di ricerca** (se non beneficiari di borsa di studio di cui al D.M. n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449);
- ai **corsi singoli** al fine dell'acquisizione delle **integrazioni curriculari** richieste per l'iscrizione ai corsi di **laurea magistrale a partire dal secondo semestre** (*vedi però quanto specificato a tal proposito al paragrafo 5.2. - Parte Speciale – Borse di Studio*);
- ai **corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre**.

**Gli studenti possono presentare domanda ANCHE PRIMA DI AVER FORMALIZZATO L'ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE per l'anno accademico 2010/2011, tuttavia L'ASSEGNAZIONE dei benefici è subordinata al PERFEZIONAMENTO DELL'ISCRIZIONE entro i termini indicati dal **calendario accademico**, oppure dal **bando di concorso** per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.**

#### **Art. 4 REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA**

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** (di seguito **ISEE**) e dell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente** (di seguito **ISPE**).

L'**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE** è un'attestazione rilasciata sulla base della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare) dalla quale emerge lo *status* economico e sociale di un cittadino. Tale attestazione si ottiene combinando e valutando tre elementi: il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare. Il risultato che si ottiene è un valore economico espresso in moneta corrente, che determina il diritto all'accesso a prestazioni sociali agevolate.

L'**INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE** si ottiene dividendo l'indicatore di situazione patrimoniale (costituito dalla somma del valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare - *di seguito anche ISP* -) per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare.

In alcuni casi, per la richiesta dei benefici del diritto allo studio universitario, ci si avvale dell'**INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UNIVERSITARIO** (**ISEEU**) e dell'**INDICATORE DI SITUAZIONE PATRIMONIALE EQUIVALENTE UNIVERSITARIO** (**ISPEU**). Questi indicatori sono il frutto del ricalcolo dell'ISE, dell'ISEE e dell'ISPE effettuato aggiungendo il valore dei redditi percepiti o dei patrimoni posseduti all'estero e dimezzando il valore dei redditi e dei patrimoni di fratelli e sorelle dello studente (vedi *infra*, paragrafi 4.3 e 4.4.).

**Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale devono obbligatoriamente essere riferite - pena l'esclusione dal concorso - ai redditi percepiti nel 2009 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2009**

**Sono esclusi dall'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio (a prescindere dal merito scolastico) gli studenti il cui ISEE/ISEEU superi i 19.287,04 euro, oppure il cui ISPE/ISPEU superi i 32.546,88 euro**

#### **Art. 4.1 Definizione di «Nucleo Familiare»**

Ai fini della concessione dei benefici, il «**nucleo familiare**» dello studente risulta composto dallo **stesso studente** e da tutti coloro che sono inclusi nello **stato di famiglia anagrafico**, anche se non legati da vincoli di parentela.

Sono **comunque** considerati facenti parte del nucleo familiare dello studente<sup>2</sup>:

- i **genitori dello studente** - non legalmente separati o divorziati - e gli altri figli a loro carico, anche se non risultano conviventi nello stato di famiglia anagrafico;
- il **genitore che percepisce gli assegni di mantenimento** dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
- eventuali **soggetti in affidamento** ai genitori dello studente.

**Ai fini della compilazione dell'ISEEU/ISPEU si terrà conto della composizione del nucleo familiare dello studente così come risulta alla data di presentazione della domanda.**

**In caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda, lo studente è tenuto a presentare al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale una nuova attestazione ISEEU/ISPEU.**

#### **Art. 4.2 Nucleo Familiare "Studente Indipendente"**

Lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello della famiglia di origine in presenza di **ENTRAMBI** i seguenti requisiti:

- A. RESIDENZA** - risultante dal certificato anagrafico - diversa da quella della famiglia di origine **da almeno due anni**. La residenza dello studente non deve essere situata presso un immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- B. l'acquisizione - da almeno due anni - di REDDITI PROPRI, FISCALMENTE DICHIARATI non inferiori a 7.392 euro annui<sup>3</sup>**, derivanti da rapporto di lavoro subordinato o da qualsivoglia altro tipo di rapporto di

<sup>2</sup> Vedi l'art. 1-bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221.

<sup>3</sup> Tale importo potrà subire delle variazioni in relazione a successive determinazioni della Regione Lombardia. Eventuali modifiche saranno, comunque, adeguatamente pubblicizzate.

lavoro,. Ai fini di tale disposizione, è necessario che non si tratti di attività lavorativa prestata alle dipendenze di un familiare dello studente.

In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo nella famiglia d'origine, non abbia i requisiti per essere considerato indipendente, si farà riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare di origine (genitori, fratelli, sorelle ecc).

**Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.**

***Art. 4.3 Studente con fratelli e sorelle che percepiscono reddito e/o posseggono un patrimonio***

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il reddito e/o il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50 %.

***Art. 4.4. Studente con nucleo familiare con reddito e/o patrimonio prodotti all'estero***

L'ISEE all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze. L'ISPE viene calcolato tenendo anche conto dei patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2009, che sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di euro 500 al metro quadrato. I patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

### **Art. 5 MODALITA' DI RICHIESTA DELL'ISEE/ISEEU ed ISPE/ISPEU**

Gli studenti **italiani e stranieri**, per la compilazione dell'ISEEU/ISPEU, devono rivolgersi ai **CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE** (di seguito anche «CAAF»).

Nel territorio italiano esistono **CAAF CONVENZIONATI CON IL POLITECNICO** e **CAAF NON CONVENZIONATI** con l'Ateneo. Per un elenco dei CAAF convenzionati si rinvia al sito ufficiale dell'Ateneo.

I **CAAF convenzionati con il Politecnico** garantiscono:

1. un'**assistenza gratuita**;
2. la **trasmissione in via telematica** al *Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale* dei dati relativi all'ISEEU/ISPEU dello studente

Qualora lo studente decida di rivolgersi ai **CAAF non convenzionati**, sarà a suo carico **ogni eventuale onere economico** e la **trasmissione dell'Attestazione ISEE/ISEEU ed ISPE/ISPEU** agli uffici competenti entro i termini specificati dal bando.

I **dati relativi dello studente all'ISEE/ISEEU ed ISPE/ISPEU** dovranno pervenire al *Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale* entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda.

### **Art. 6 L'ISEEU/ISPEU PER GLI STUDENTI STRANIERI**

Gli studenti stranieri (UE ed extra UE) sono **obbligati** ad avvalersi dell'assistenza dei **CAAF convenzionati**.

Per agevolare la compilazione dell'attestazione ISEEU ed ISPEU sono state individuate alcune **sedi competenti ad accettare IN VIA PREFERENZIALE la documentazione proveniente dagli studenti stranieri** (per un elenco dettagliato di queste sedi si veda il sito [www.polimi.it/caaf](http://www.polimi.it/caaf) )

Il servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale non accetterà nessun tipo di documentazione necessaria ai fini della compilazione ISEEU/ISPEU, che dovrà pertanto essere consegnata, personalmente dallo studente – o da persona dallo stesso delegata - solo ed esclusivamente ai CAAF di cui sopra.

Per ottenere la compilazione dell'Attestazione ISEE/ISPEU, gli studenti stranieri dovranno **presentare ai CAAF convenzionati i documenti originali** relativi:

- la composizione del nucleo familiare;
- ai redditi prodotti all'estero nel 2009;
- al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti dal nucleo familiare di appartenenza alla data del 31 dicembre 2009.

Tale documentazione dovrà essere<sup>4</sup>:

- rilasciata dalle competenti **autorità dello Stato** in cui i redditi sono stati prodotti;
- **legalizzata** dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata una **traduzione in lingua italiana certificata** conforme al testo straniero dalla **competente rappresentanza diplomatica o consolare**, oppure da un **traduttore ufficiale**.

Qualora lo studente straniero incontrasse delle difficoltà ad ottenere quanto necessario dalle autorità diplomatiche italiane aventi sede nel suo Paese d'origine, lo stesso potrà rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti in Italia. In tale caso la documentazione dovrà essere legalizzata dalle Prefetture.

Lo studente straniero è comunque **obbligato a dichiarare** la presenza di eventuali **redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia** dal proprio nucleo familiare<sup>5</sup>.

In ogni caso, il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non può essere inferiore ad **euro 4.206,84** corrispondenti ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio<sup>6</sup>.

Tale importo costituisce la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

<sup>4</sup> Si veda l'33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

<sup>5</sup> Si veda, in proposito, il D.Lgs. 31 marzo 1999, n. 109, e successive modifiche e integrazioni.

<sup>6</sup> Vedi il Decreto Interministeriale 20 novembre 2001.

### ***Art. 6.1 Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri***

Per gli studenti stranieri provenienti da **Paesi particolarmente poveri** di cui all'**Allegato A**, la valutazione della condizione economica può essere certificata dalla Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza, la quale deve attestare che **lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale**.

Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università del Paese di provenienza, qualora sia collegata da accordi o convenzioni con il Politecnico di Milano, oppure da Enti Italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica<sup>7</sup>. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione assume la garanzia della restituzione della borsa di studio e di tutto quanto percepito dallo studente in caso di revoca dei benefici.

### ***Art. 6.2 Studenti apolidi o rifugiati politici***

Gli studenti apolidi o rifugiati politici devono allegare alla domanda **l'attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici**, rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti, si terrà conto solo dei redditi percepiti e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia alla data del 31 dicembre 2009.

## ***Art. 7 REQUISITI DI MERITO***

Relativamente agli iscritti ai **corsi di laurea**, di **laurea magistrale a ciclo unico**, di **laurea specialistica/magistrale** per «**REQUISITO DI MERITO**» si intende **il numero dei crediti formativi (di seguito anche «CFU») che lo studente è tenuto a conseguire per l'assegnazione/mantenimento del beneficio richiesto**.

---

<sup>7</sup> Vedi le disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane

Il numero di crediti richiesti va calcolato con riferimento all'anno di prima **IMMATRICOLAZIONE ASSOLUTA**, cioè con riferimento al primo anno in cui lo studente ha effettuato un'iscrizione presso **qualsiasi Università**, sia in Italia che all'estero.

Tale norma trova, quindi, applicazione in tutti i casi in cui lo studente effettua un **passaggio di facoltà, di corso di laurea e/o di sede universitaria**.

Per gli iscritti ai **corsi di specializzazione** e di **dottorato di ricerca**, i requisiti di merito sono soddisfatti con l'**ammissione ai corsi** secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

*Art. 7.1 Requisiti di merito per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di laurea specialistica/magistrale*

*Primi anni*

Tali studenti è sufficiente che dimostrino di essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica. **I REQUISITI DI MERITO SARANNO VALUTATI AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELLA BORSA DI STUDIO.**

In particolare, la seconda rata della borsa sarà corrisposta solo al conseguimento, entro il **10 agosto 2011**:

- di un minimo di **20 crediti** per gli iscritti ai corsi a programmazione locale;
- di un minimo di **25 crediti** per gli iscritti ai corsi a programmazione nazionale.

Lo studente che consegue il numero dei crediti di cui sopra **successivamente al 10 agosto 2011, ma entro il 30 novembre 2011**, pur **NON** maturando il diritto all'assegnazione della seconda rata della borsa, potrà ugualmente trattenere la prima rata della borsa.

**Il beneficio sarà invece **REVOCATO** qualora lo studente non consegua, entro il **30 novembre 2011**, i crediti richiesti per il conseguimento della seconda rata della borsa.**

In caso di revoca, allo studente non solo non verrà corrisposta la seconda rata della borsa di studio, ma dovrà anche restituire tutto quanto percepito fino a quel momento, ivi compreso il valore

monetario dei servizi eventualmente fruiti (es. servizio di ristorazione e servizio abitativo).

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca dei benefici ed i limiti minimi di merito cui è condizionato il pagamento della seconda rata.

### Anni successivi al primo

Ai fini dell'assegnazione/mantenimento dei benefici, lo studente che si iscrive agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea specialistica/magistrale, deve conseguire, **entro il 10 agosto 2010**, il numero di crediti formativi specificato nelle seguenti tabelle.

### Corsi a programmazione locale

<i>Corsi di studio</i>	<i>Anno di corso</i>				
	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>ultimo semestre</i>
Laurea	25	80	-----	-----	135
Laurea specialistica/ magistrale	30	-----	-----	-----	80

### Corsi a programmazione nazionale per gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2007/2008

<i>Corsi di studio</i>	<i>Anno di corso</i>				
	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>ultimo semestre</i>
Laurea	30	90	-----	-----	150
Laurea magistrale a ciclo unico	30	90	150	210	270

*Corsi a programmazione nazionale per gli studenti  
immatricolati prima dell'anno accademico  
2007/2008*

<i>Corsi di studio</i>	<i>5°</i>	<i>ultimo semestre</i>
Laurea	---	148
Laurea magistrale a ciclo unico	209	269

Nel caso di studenti che si iscrivono **al primo anno di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** ed il *Manifesto degli Studi* preveda - per lo stesso semestre - **un numero massimo di CFU INFERIORE al numero di crediti richiesti presente dal bando per ottenere l'assegnazione dei benefici per il secondo anno (30 CFU)**, tali studenti è sufficiente che, entro il 10 agosto 2010, conseguano un numero di crediti corrispondente quelli (inferiori) previsti dallo stesso Manifesto degli Studi.

***Art. 7.2 Passaggi di corso o facoltà***

Tenuto conto dell'anno di **prima immatricolazione assoluta**, saranno considerati quali studenti iscritti ad anni successivi al primo anche gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi attivati dal Politecnico a seguito di un passaggio di facoltà o di corso.

In tale caso, verrà preso in considerazione **il numero di CFU riconosciuti dal relativo Consiglio di Corso di Studio** entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio.

***Art. 7.3 Requisiti di merito per gli studenti portatori di handicap***

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% rispetto a quelli sopra indicati. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti handicappati.

## **Art. 8 BONUS**

Gli studenti iscritti al **secondo ed al terzo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico** potranno utilizzare un *bonus* di crediti, che permetterà loro di colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti dal bando ed i crediti effettivamente conseguiti.

L'ammontare del *bonus* è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare:

- **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

### **Art. 8.1. Modalità di utilizzo del bonus**

Il ***bonus* matura esclusivamente durante il corso di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico (fino al terzo anno)** e può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:

- i crediti di *bonus* vanno aggiunti ai crediti - effettivamente conseguiti dallo studente - esclusivamente per raggiungere **il requisito minimo** di merito richiesto dal bando;
- se lo studente fa ricorso solo ad una parte del *bonus*, potrà usare, negli anni accademici successivi, solo la quota residua non utilizzata;
- lo studente iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica/magistrale può utilizzare solo la quota di *bonus* maturata e non utilizzata nel corso di laurea;
- lo studente iscritto agli anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico può utilizzare solo la quota di *bonus* maturata e non utilizzata entro il terzo anno di corso;
- gli **studenti provenienti da altri Atenei italiani** che si iscrivono ai corsi di laurea specialistica/magistrale del Politecnico, devono dimostrare di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del *bonus* maturato;
- Il *bonus* può essere utilizzato **una sola volta** e **non è cumulabile**.

### **Art. 9 TIROCINI CURRICULARI**

Ai fini del calcolo dei crediti formativi necessari per il conseguimento dei benefici, il Politecnico di Milano potrà considerare anche i CFU relativi ai **tirocini curriculari** svolti dallo studente, purché inseriti nella carriera dello studente entro il **15 ottobre 2010**.

### **Art. 10 ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI ED INSEGNAMENTI IN SOPRANNUMERO**

Ai fini della valutazione dei requisiti di merito sono considerati anche i crediti formativi conseguiti dallo studente che si iscrive ai **corsi singoli al fine di acquisire le integrazioni curriculari necessarie all'ammissione ai corsi di laurea magistrale A PARTIRE DAL SECONDO SEMESTRE<sup>8</sup>**.

Saranno considerati validi ai fini del merito anche eventuali **insegnamenti in soprannumero**, purché inseriti nella carriera dello studente entro il 10 agosto.

### **Art. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Entro i termini fissati dal bando in relazione a ciascun beneficio lo studente dovrà:

1. compilare l'apposito modulo *online* disponibile sul sito [www.polimi.it/borse](http://www.polimi.it/borse) --> **compilazione domanda online**, oppure [www.polimi.it/residenze](http://www.polimi.it/residenze) --> **compilazione domanda online**;
2. stampare e sottoscrivere la **scheda riepilogativa** che, una volta conclusa la compilazione del modulo *online*, verrà inviata allo studente a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato sulla domanda, oppure, nel caso di studenti già iscritti al Politecnico, all'indirizzo di posta istituzionale [nome.cognome@mail.polimi.it](mailto:nome.cognome@mail.polimi.it);
3. trasmettere al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale:
  - a. la **scheda riepilogativa sottoscritta**;
  - b. la **fotocopia del documento di identità**;
  - c. l'**attestazione ISEE/ISEEU – ISPE/ISPEU** in tutti i casi in cui lo studente si sia rivolto ai **CAAF non convenzionati** con il Politecnico;
  - d. ogni altro **documento eventualmente richiesto dal bando** in relazione ai singoli benefici.

**Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al Politecnico dovranno allegare alla domanda *copia della dichiarazione di valore* attestante la **validità ed il valore dei titoli di studio conseguiti all'estero**.**

<sup>8</sup> D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

Lo studente dovrà presentare al *Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale* la scheda riepilogativa sottoscritta e tutta la documentazione richiesta dal bando in uno dei seguenti modi:

- tramite **fax** al numero 02.2399.4468;
- tramite **posta ordinaria** all'indirizzo Politecnico di Milano, Area Servizi agli Studenti - Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale - Via Golgi, 42 - 20133 Milano;
- tramite **posta elettronica** all'indirizzo [dirittoallostudio@polimi.it](mailto:dirittoallostudio@polimi.it). Lo studente dovrà allegare alla mail la scheda riepilogativa sottoscritta e tutta la documentazione necessaria in formato pdf. Non saranno prese in considerazione le mail di semplice inoltro della scheda riepilogativa;
- **recandosi personalmente** agli sportelli del Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale, con sede in Via Golgi 42 ed aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Per facilitare la presentazione delle domande sono a disposizione degli studenti:

- un *help-desk* telefonico (tel.: 02.2399.4471 – 02.2399.4472 – 02.23992268) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30;
- alcune postazioni collegate ad internet situate presso gli uffici di Via Golgi, 42 ed utilizzabili per la compilazione della domanda *online*;
- un servizio di posta elettronica [dirittoallostudio@polimi.it](mailto:dirittoallostudio@polimi.it)

Gli studenti dovranno **comunicare al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale ogni mutamento rilevante ai fini dell'assegnazione dei benefici che si verifichi successivamente alla presentazione della domanda** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ottenimento di una diversa borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

### **11.1 Presentazione della domanda in caso di trasferimento ad altra sede universitaria**

Nel caso in cui, dopo l'inizio dell'anno accademico, lo studente decida di trasferirsi ad altra Università, la domanda verrà

trasmessa d'ufficio all'Ente competente per il Diritto allo Studio dell'Università presso la quale lo studente ha richiesto il trasferimento. Dal momento della comunicazione del trasferimento, lo studente decadrà dal diritto di usufruire di qualsivoglia beneficio eventualmente riconosciuto dal Politecnico di Milano, con obbligo di restituzione di tutto quanto sino a quel momento percepito.

Lo studente che, dopo l'inizio dell'anno accademico, si trasferisce al Politecnico di Milano da altra Università, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso dell'Università di provenienza. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

#### **Art. 12 NON AMMISSIONE AL CONCORSO**

Non possono partecipare al concorso per l'a.a. 2010/2011 gli studenti che:

- A.** sono in possesso di un **TITOLO DI STUDIO** - conseguito sia in Italia<sup>9</sup> che all'estero - **DI LIVELLO PARI O SUPERIORE** al corso di studi per il quale viene richiesto il beneficio
- B.** sono **BENEFICIARI DI ALTRE FORME DI AIUTO ECONOMICO** erogate dal Politecnico o da altri Enti pubblici o privati, o di altre borse erogate dall'Università<sup>10</sup> o dal Ministero degli Affari Esteri. Sono altresì esclusi dalle graduatorie gli studenti assegnatari di posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dal Politecnico di Milano. Qualora la gratuità sia parziale, i benefici sono assegnati in misura proporzionale. In tali casi lo studente ha **facoltà di optare** per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

Sono invece **compatibili** con l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio:

- 1.** i contributi per gli studenti iscritti all'Alta Scuola Politecnica
- 2.** le borse/contributi per la mobilità internazionale
- 3.** i contributi - alloggio assegnati dalla Scuola di Dottorato

<sup>9</sup> A tale fine si intendono anche i titoli rilasciati precedentemente all'attuazione del D.M. 509/1999

<sup>10</sup> Vedi gli artt. 15 e 17 della L. n. 390/1991.

Non possono, inoltre, partecipare al concorso gli studenti che:

- C. all'atto della presentazione della domanda hanno **PENDENZE ECONOMICHE** nei confronti del Politecnico;
- D. inseriscono nel piano di studi per l'anno accademico 2010/2011 esclusivamente insegnamenti/attività formative contenuti nel piano di studi presentato nell'anno accademico precedente (c.d. **RIPETIZIONE DELL'ANNO DI CORSO**);
- E. frequentano i corsi attivati dal Politecnico ma **SONO ISCRITTI AD UN'ALTRA UNIVERSITÀ** nell'ambito dei progetti di scambio internazionali.

#### **Art. 13 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE**

Sono automaticamente **esclusi dalle graduatorie** gli studenti che:

- A. presentano la domanda oltre la scadenza dei termini oppure presentano una domanda non completa dei dati richiesti;
- B. non presentano la documentazione obbligatoria richiesta dal bando oppure presentano dei documenti falsi/irregolari;
- C. non perfezionano l'iscrizione ai corsi del Politecnico per l'anno accademico 2010/2011 entro i termini previsti dal calendario accademico o dai bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.

#### **Art. 14 DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI**

Il diritto ai benefici di cui al presente bando decade qualora lo studente:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta per infrazioni compiute nei confronti del Politecnico di Milano;
- a seguito di accertamenti d'ufficio, risulti aver presentato una dichiarazione non veritiera o un documento irregolare.

In caso di decadenza dal diritto, lo studente dovrà restituire tutto quanto fino a quel momento percepito, ivi compreso il valore monetario dei servizi eventualmente fruiti (es. servizio di ristorazione, servizio abitativo).

#### **Art. 15 RINUNCIA AGLI STUDI**

Gli studenti che rinnovano l'iscrizione (per la prima volta) dopo aver fatto una rinuncia agli studi, partecipano al presente concorso solo se durante l'anno di corso - cui hanno successivamente rinunciato - non hanno ottenuto alcun beneficio del diritto allo studio.

**La rinuncia agli studi non deve essersi verificata anteriormente all'anno accademico 2007/2008.**

#### **Art. 16 CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

Il Politecnico di Milano, potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente **anche successivamente all'assegnazione dei benefici oggetto del presente bando**. Il Politecnico potrà altresì avvalersi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla L. n. 390/1991, art. 22 e dal D.P.R. n. 445/2000 art. 71.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell' art. 23 della L. n. 390/1991, lo studente perderà il diritto ad ottenere altri benefici per la durata del corso degli studi e sarà soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita.

E', in ogni caso, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.

***PARTE  
SPECIALE***

***I singoli benefici  
per il Diritto allo  
Studio***

# **CAPITOLO I**

## **BORSE DI STUDIO**

### **Art. 1 NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO**

Il numero delle borse di studio messo a concorso **sarà determinato successivamente**, in relazione all'ammontare di fondi che saranno stanziati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale dato sarà reso noto mediante pubblicazione di specifico atto amministrativo emanato ad integrazione del presente bando.

### **Art. 2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il termine entro il quale presentare la domanda scade:

- il **2 agosto 2010**, per gli studenti che si iscrivono agli **anni successivi al primo** di tutti i corsi di studio, compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei **corsi di dottorato di ricerca** e specializzazione;
- il **1 settembre 2010**, per gli studenti che si iscrivono ai **primi anni** di tutti i corsi di laurea, compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea specialistica/magistrale a partire dal secondo semestre;
- il **29 ottobre 2010** per gli studenti che si iscrivono al **primo anno** dei **corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione**.

### **Art. 3 CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

Lo studente può fare richiesta di borsa di studio:

- per un periodo di **7 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai **corsi di laurea**;

- per un periodo **pari alla durata** prevista dagli ordinamenti didattici **più un semestre**, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico**;
- per un periodo di **5 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai **corsi di laurea specialistica/magistrale**;
- per un periodo di tempo **pari alla durata** prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai **corsi di specializzazione** ed ai **corsi di dottorato di ricerca**;
- per un periodo pari a **3 semestri oltre la durata normale del corso di studi frequentato** per gli **studenti in situazione di handicap**, con invalidità pari o superiore al 66%.

**Lo studente che intende ottenere la conferma del beneficio per i successivi anni accademici è tenuto a ripresentare la domanda secondo le modalità prescritte nei relativi bandi di concorso.**

#### **Art. 4 AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO**

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla **fascia di reddito**, sia in base alla **provenienza geografica** dello studente.

##### **Fasce di reddito**

<b>1<sup>a</sup> Fascia</b>	da euro <b>0,00</b>	ad euro <b>13.153,00</b>
<b>2<sup>a</sup> Fascia</b>	da euro <b>13.153,01</b>	ad euro <b>16.153,00</b>
<b>3<sup>a</sup> Fascia</b>	da euro <b>16.153,01</b>	ad euro <b>19.287,04</b>

**N.B.** Le fasce di reddito potranno subire variazioni in seguito alle successive determinazioni della Regione Lombardia. Eventuali modifiche saranno adeguatamente pubblicizzate.

##### **Provenienza geografica dello studente**

**STUDENTE IN SEDE:** residente nel comune ove hanno sede i corsi di studio frequentati.

**STUDENTE PENDOLARE:** residente in un comune diverso da quello ove hanno sede i corsi di studio frequentati ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa.

**STUDENTE FUORI SEDE:** residente in un luogo diverso rispetto alla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, è costretto a prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo **non inferiore a 10 mesi**, utilizzando sia strutture residenziali pubbliche sia alloggi privati od appartenenti ad altri enti.

Per provare la condizione di «fuori sede» lo studente deve presentare al Servizio *Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale*, **entro il 15 ottobre 2010**, alternativamente:

- la copia del contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un suo genitore;
- la certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione, nel caso di studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private.

**In caso di mancata presentazione di tale documentazione lo studente sarà considerato pendolare.**

Qualora lo studente, negli anni accademici precedenti, abbia già prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e **non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata**, lo stesso potrà riconfermare i dati con **autocertificazione** allegando alla domanda solamente la **copia del certificato di registrazione del contratto**. Resta salva la facoltà del Politecnico di procedere ai relativi controlli.

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, gli **studenti stranieri saranno comunque considerati «fuori sede»**, indipendentemente dal luogo di residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

### ***Studenti in sede***

<b>1<sup>a</sup> fascia</b>	euro 1.860 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 2.510
<b>2<sup>a</sup> fascia</b>	euro 1.430 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 2.080
<b>3<sup>a</sup> fascia</b>	euro 1.130 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 1.780

### Studenti pendolari

<b>1<sup>a</sup> fascia</b>	Euro 2.025 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 2.675
<b>2<sup>a</sup> fascia</b>	euro 1.600 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 2.250
<b>3<sup>a</sup> fascia</b>	euro 1.300 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 1.950

### Studenti fuori sede ospiti presso le strutture abitative del Politecnico di Milano

<b>1<sup>a</sup> fascia</b>	euro 1.920 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 4.770
<b>2<sup>a</sup> fascia</b>	euro 1.400,00 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 4.250
<b>3<sup>a</sup> fascia</b>	euro 900 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 3.750

### Studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private

<b>1<sup>a</sup> fascia</b>	euro 4.120 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 4.770
<b>2<sup>a</sup> fascia</b>	euro 3.600,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 4.250
<b>3<sup>a</sup> fascia</b>	euro 3.100 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 3.750

Tutti gli **importi di cui sopra si intendono dimezzati**, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare.

**N.B.** Gli importi di cui alle tabelle che precedono potranno subire variazioni in seguito alle successive determinazioni della Regione Lombardia. Eventuali modifiche saranno adeguatamente pubblicizzate.

#### **Art. 4.1 Ammontare delle borse di studio per gli studenti portatori di handicap**

Qualora il beneficiario appartenga alla categoria dei mutilati e degli invalidi civili di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118<sup>11</sup>, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di:

- **euro 2.580** per studenti considerati in sede
- **euro 3.672** per studenti considerati pendolari
- **euro 6.528** per studenti considerati fuori sede

**N.B. Tali importi potranno subire variazioni in seguito alle successive determinazioni della Regione Lombardia. Eventuali modifiche saranno adeguatamente pubblicizzate.**

Inoltre, contestualmente alla presentazione della domanda, l'interessato può fare richiesta di conversione della borsa in: dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

#### **Art. 5 PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le graduatorie di idoneità sono distinte fra:

- Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale;
- Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea;
- Studenti iscritti Al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca;
- Studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca.

---

<sup>11</sup> Agli effetti della legislazione in vigore, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

### **Art. 5.1 Criteri di formazione delle graduatorie**

La graduatoria sarà formata secondo i seguenti criteri:

#### **A) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio**

Ad ogni studente che ha fatto domanda di borsa di studio è attribuito un punteggio relativo alla situazione economica determinato secondo la seguente formula:

$$[1 - (\text{ISEEU studente} / 19.287,04)] \times 1.000$$

A parità di punteggio prevale il **voto relativo al titolo di studio** e, successivamente, **l'età anagrafica minore**.

#### **B) Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di studio**

Ad ogni studente iscritto agli anni successivi al primo è attribuito un punteggio relativo al merito scolastico. I punti attribuibili sono 1.000 così distribuiti:

- **600** in base al numero dei **crediti formativi** acquisiti entro il 10 agosto 2010 e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times [600 / (\text{Crediti max} - \text{Crediti min})]$$

- **400** in base **alla votazione media** degli esami superati e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$(\text{Votazione media studente} - 18) \times [400 / (30 - 18)]$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo **studente che non ha utilizzato il bonus**, e quindi lo studente con il punteggio relativo alla **situazione economica** maggiore.

In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto **all'anno di corso più elevato** e successivamente lo studente **più giovane** di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio

anche in eccedenza rispetto al numero di borse disponibili.

### **Art. 5.2 Inserimento nelle graduatorie di idoneità con riserva**

Sono **collocati alla fine delle graduatorie di idoneità «con riserva»**, gli studenti che, nell'anno accademico 2010/2011:

- intendono **isciversi al primo anno di laurea magistrale a partire dal secondo semestre, ivi compresi gli studenti iscritti a corsi singoli per l'acquisizione delle integrazioni curriculari;**
- sono ammessi ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con degli **Obblighi Formativi Aggiuntivi (di seguito anche OFA)** che impediscono il regolare espletamento delle prove d'esame -

Nel primo caso la riserva sarà sciolta al momento del perfezionamento dell'iscrizione; nel secondo caso la «*riserva*» sarà sciolta entro il mese di **giugno 2011**, previa verifica degli studenti che, a quella data, hanno superato i test relativi agli OFA e di conseguenza sono stati nelle condizioni di poter sostenere gli esami del primo anno.

In tutti i casi sopra elencati, lo studente avrà diritto al pagamento della borsa di studio - **una volta sciolta la riserva** - solo in presenza di disponibilità di fondi erogati dalla Regione Lombardia.

### **Art. 6 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI**

Relativamente agli studenti iscritti a tutti i **corsi di laurea** le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'indirizzo [www.polimi.it/borse](http://www.polimi.it/borse) **entro il 6 ottobre 2010**.

Relativamente agli studenti iscritti ai **corsi di dottorato di ricerca** le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'indirizzo [www.polimi.it/borse](http://www.polimi.it/borse) **entro il 15 novembre 2010**.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al *Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale* entro e non oltre

- Il **18 ottobre 2010** quanto agli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea;
- il **29 novembre 2010** agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e dovranno essere corredati da tutta la documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito del ricorso verrà comunicato all'interessato tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale assegnato allo studente dal Politecnico (*nome.cognome@mail.polimi.it*).

Una volta concluso l'esame dei ricorsi da parte dell'amministrazione competente, verrà pubblicata la graduatoria definitiva

- entro il **29 ottobre 2010** quanto agli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea;
- entro il **13 dicembre 2010** quanto agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

I ricorsi verso la decisione definitiva devono essere presentati agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

Le borse di studio saranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando in relazione a ciascun corso di studio.

Qualora in alcune graduatorie vi sia un'eccedenza di borse rispetto al numero degli studenti beneficiari, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal presente bando.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero delle borse di studio da destinare agli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi di studio è ripartito nel modo seguente:

- 67% per gli studenti provenienti dai Paesi UE;
- 33% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE.

## **Art. 8 TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento della borsa di studio verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

### ***A) Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea specialistica/magistrale a partire dal primo semestre***

La borsa di studio verrà pagata in due rate, in particolare:

- la prima rata verrà corrisposta entro il **16 novembre 2010**;
- la seconda rata sarà corrisposta secondo le seguenti modalità:
  - a) **entro il 29 aprile 2011** relativamente agli studenti che già nel corso della prima sessione d'esame (febbraio-marzo 2010) conseguono il numero di crediti formativi richiesto dal presente bando per il pagamento della seconda rata;
  - b) **entro il 31 ottobre 2011**, relativamente a tutti gli studenti che conseguono il numero di crediti formativi richiesto per il pagamento della seconda rata entro il 10 agosto 2010.

### ***B) Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di studio***

La borsa di studio sarà erogata in due rate, in particolare:

- la prima rata della borsa di studio sarà corrisposta entro il **16 novembre 2010**;
- la seconda rata della borsa di studio sarà corrisposta entro il **30 giugno 2011**;

### ***C) Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione***

La borsa di studio sarà corrisposta ai vincitori in un'unica soluzione entro il **1 marzo 2011**.

## **Art. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I vincitori del concorso riceveranno il pagamento della borsa di studio in una delle seguenti modalità:

- accredito su conto corrente bancario per coloro che hanno fornito al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale le coordinate bancarie;

**Il conto corrente deve essere intestato o co-intestato allo studente. In caso contrario l'importo non potrà essere accreditato**

- eventuali altre modalità che potrebbero essere individuate dal Politecnico.

Qualora lo studente non sia titolare di un conto corrente, la borsa di studio verrà corrisposta mediante invio di assegno non trasferibile intestato allo studente all'indirizzo indicato sulla domanda.

## **Art. 10 DECADENZA DAL DIRITTO**

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere gli importi delle borse di studio assegnate entro il **31 dicembre 2011**, lo stesso decade dal diritto di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio (es. servizio ristorazione).

## **ART. 11 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A PARTIRE DAL SECONDO SEMESTRE**

Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre possono fare domanda di assegnazione dei benefici per il diritto allo studio.

### **Art. 11.1 Termini di presentazione della domanda e graduatorie**

Il termine per presentare la domanda scade il **1 settembre 2010**.

Posto che l'assegnazione dei benefici è subordinata al perfezionamento dell'iscrizione entro i termini indicati dal calendario accademico, **tali studenti saranno collocati alla fine delle graduatorie di idoneità «con riserva».**

La riserva sarà sciolta al momento del perfezionamento dell'iscrizione.

**Art. 11.2 Requisiti di merito per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre**

**Gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre sono tenuti a SODDISFARE GLI STESSI REQUISITI DI MERITO prescritti per gli studenti che si iscrivono ai primi anni dei corsi di laurea magistrale a partire dal primo semestre.**

Pertanto, gli stessi dovranno conseguire:

- a. 20 CFU** entro il **10 agosto 2011** per ottenere la seconda rata della borsa di studio per il primo anno;
- b. 30 CFU** entro il **10 agosto 2011** per ottenere, eventualmente, la borsa di studio anche per il secondo anno (a.a. 2011/2012)

Sono, inoltre, applicabili tutte le altre norme in tema di requisiti merito di cui all'art. 7 - Parte Generale -, ivi comprese quelle in tema di revoca del beneficio e di utilizzo del bonus (art. 8 – Parte Generale).

In particolare, ai fini della valutazione dei requisiti di merito saranno considerati anche i crediti formativi conseguiti dallo studente che si iscrive ai **corsi singoli al fine di acquisire le integrazioni curriculari necessarie all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre.**

Gli studenti che si iscrivono **al primo anno di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** ed il *Manifesto degli Studi* preveda - per lo stesso semestre - **un numero massimo di CFU INFERIORE al numero di crediti richiesti presente dal bando per ottenere l'assegnazione dei benefici per il secondo anno (30 CFU)**, tali studenti è sufficiente che, entro il 10 agosto 2010, conseguano un numero di crediti corrispondente quelli (inferiori) previsti dallo stesso *Manifesto degli Studi*.

### ***Art. 11.3 Termini di pagamento***

La borsa di studio sarà erogata ai vincitori in due rate, in particolare:

**a)** la prima rata sarà corrisposta entro il **30 giugno 2011**;

Il Politecnico si riserva la facoltà di posticipare il termine per il pagamento della prima rata in caso di eventuali ritardi nell'assegnazione dei fondi per le borse di studio da parte della Regione Lombardia

**b)** la seconda rata sarà corrisposta entro il **31 ottobre 2011**, previa verifica del conseguimento di 20 crediti entro il **10 agosto 2011**.

## **CAPITOLO II**

### **CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE**

#### **Art. 1 DESTINATARI**

Gli studenti **assegnatari di borsa di studio** per l'a.a. 2010/2011 e gli **idonei non assegnatari** (compresi gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca), possono beneficiare di **un'integrazione della borsa** per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

Tali diritti sono estesi agli studenti laureati che partecipano a progetti di *stage* all'estero, purché risultino laureati da non più di un anno e siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

**I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e *stage* sono concessi per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.**

#### **Art. 2 NUMERO DEI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

Il Politecnico mette a concorso n. **45** contributi per la mobilità internazionale, da ripartire nei diversi corsi nel modo seguente:

<b>Corsi di studio</b>	<b>Numero Contributi</b>
Studenti iscritti al <b>PRIMO ANNO</b> dei corsi di laurea specialistica/magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca	<b>10</b>
Studenti iscritti agli <b>ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO</b> di tutti i corsi di studio	<b>35</b>

**N.B.** Il numero dei contributi potrà subire variazioni in seguito alle successive determinazioni della Regione Lombardia. Eventuali modifiche saranno adeguatamente pubblicizzate.

### **Art. 3 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

Il contributo è di **550 euro al mese** per la durata del periodo di permanenza all'estero, **sino a un massimo di dieci mesi**.

Dall'importo è comunque **dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi** concessi con i fondi dell'Unione Europea, oppure a seguito di accordi bilaterali - anche non comunitari - o, infine, con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno fino ad un importo di **euro 150** (per i Paesi europei) e fino ad un importo di **euro 500** (per i Paesi extraeuropei).

### **Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda va presentata **contestualmente** alla domanda per l'assegnazione della borsa di studio.

Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali.

### **Art. 5 TERMINI DI PAGAMENTO**

L'integrazione per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale ed il rimborso delle spese di viaggio saranno pagati agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità. In ogni caso, il pagamento sarà effettuato **entro il 30 novembre 2011**.

Ai fini del rimborso delle spese di viaggio lo studente deve presentare al Servizio *Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale*, entro e non oltre **30 giorni** dal rientro dal periodo di soggiorno all'estero, la documentazione originale relativa ai titoli di viaggio.

## ***CAPITOLO III***

### ***PREMI DI LAUREA***

#### ***Art. 1 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE***

Il premio di laurea è **un'integrazione di 1000 euro** dell'ultima borsa di studio assegnata allo studente.

Ai fini dell'assegnazione del beneficio in esame è necessario che **concorrano** le seguenti condizioni:

- lo studente deve essersi laureato in un numero di anni pari alla durata normale del corso di studi a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- nel caso di conseguimento della laurea di primo livello, lo studente deve dichiarare per iscritto **che non intende iscriversi ad alcun corso di laurea specialistica/magistrale**;
- lo studente deve aver beneficiato per il medesimo anno accademico di una borsa di studio.

L'integrazione può essere concessa una sola volta per l'intero corso di studi.

La domanda deve essere presentata tassativamente entro **30 giorni** dal conseguimento della laurea.

# **CAPITOLO IV**

## **PRESTITI FIDUCIARI A TASSO AGEVOLATO**

### **Art. 1 REQUISITI GENERALI**

Gli **studenti italiani** e gli **studenti cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea**, idonei all'assegnazione della borsa di studio ed iscritti:

- ai corsi di **laurea specialistica**;
- al **quarto** ed al **quinto** anno dei corsi di **laurea specialistica a ciclo unico**;
- ai corsi di **dottorato di ricerca**.

possono richiedere un prestito fiduciario a tasso agevolato.

Per l'anno accademico 2009/2010, il tasso di interesse praticato da Banca Intesa sul prestito concesso è stato pari al 5,10% e rimarrà invariato per tutta la data del prestito. La quota di tasso di interesse a carico dello studente è stato pari al 1%, mentre la restante quota del 4,10% è stata posta a carico del Politecnico, con versamenti di contributi in conto interessi.

**Il tasso di interesse potrà subire variazioni a decorrere dal 30 giugno 2010. L'effettivo valore sarà adeguatamente pubblicizzato**

Gli studenti che accedono al prestito fiduciario manterranno il diritto ai benefici di cui al presente bando anche negli anni successivi, purché mantengano i requisiti di idoneità alla borsa di studio.

La domanda va presentata **contestualmente** alla domanda per l'assegnazione della borsa di studio.

# ***CAPITOLO V***

## ***SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA***

### ***Art. 1 PREMESSA GENERALE***

Il concorso per l'assegnazione del posto alloggio a tariffa agevolata si rivolge agli studenti che, nell'anno accademico 2010/2011, **risiedono in un comune diverso da quello sede dei corsi frequentati** e che **non consente il trasferimento quotidiano** presso la sede stessa.

### ***Art. 2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA***

Il termine entro il quale compilare la domanda scade:

- il **2 agosto 2010**, per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, ivi compresi gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato e specializzazione;
- il **1 settembre 2010**, per gli studenti che si iscrivono ai primi anni di tutti i corsi di laurea, ivi compresi gli studenti che si iscrivono al primo anno di laurea specialistica/magistrale a partire dal secondo semestre;
- il **29 ottobre 2010** per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e specializzazione.

### ***Art. 3 NUMERO DI POSTI ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA***

Il Politecnico di Milano mette a disposizione **600** posti alloggio.

La ripartizione degli posti alloggio per ciascuna residenza sarà pubblicato, con apposito avviso, entro il 20 luglio 2010.

I posti alloggio saranno ripartiti fra i diversi corsi di studio nel seguente modo:

<b>RIPARTIZIONE POSTI ALLOGGIO</b>	
studenti iscritti al <b>PRIMO ANNO</b> dei corsi di <b>laurea di primo livello</b> , di <b>laurea magistrale a ciclo unico</b>	<b>130</b>
studenti iscritti al <b>PRIMO ANNO</b> dei corsi di <b>laurea magistrale</b> e dei <b>corsi di dottorato di ricerca/specializzazione</b>	<b>110</b>
studenti iscritti ad <b>ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO</b> di tutti i corsi di studio	<b>360</b>

Il numero dei posti alloggio potrà essere incrementato a seguito di nuove acquisizioni di posti alloggio da parte del Politecnico.

#### **Art. 4 CONCESSIONE DEL BENEFICIO**

Lo studente può fare richiesta di servizio abitativo a tariffa agevolata:

- per un periodo di **8 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai **corsi di laurea**;
- per un periodo **pari alla durata prevista dagli ordinamenti didattici più due semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico**;
- per un periodo di **6 semestri** a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per gli iscritti ai **corsi di laurea specialistica/magistrale**;
- per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione per gli iscritti ai **corsi di specializzazione** ed ai **corsi di dottorato di ricerca**;
- per un periodo di **9 semestri** per i corsi di laurea, di 7 semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di 15 semestri per i corsi di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico per gli **studenti in situazione di handicap** con invalidità non inferiore al 66%.

**Lo studente che intende usufruire del beneficio per i successivi anni accademici è tenuto a ripresentare la domanda secondo le modalità prescritte nei relativi bandi di concorso.**

### **Art. 5 REQUISITI DI MERITO**

Fatto salvo quanto previsto dal presente bando in materia di requisiti di merito (vedi artt. 7 ss – Parte Generale), gli studenti che, nell'anno accademico 2010/2011:

- si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea specialistica/magistrale;
- hanno beneficiato del servizio abitativo nel precedente anno accademico,

beneficiano di una priorità nell'assegnazione del posto alloggio se, entro il 10 agosto 2010, conseguono il numero di crediti formativi specificato nella tabella che segue, **SENZA UTILIZZARE IL BONUS EVENTUALMENTE MATURATO**.

<i>Corsi di studio</i>	<i>Anno di corso</i>				
	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>ultimo anno</i>
Laurea	40	90			150
Laurea magistrale a ciclo unico	40	90	150	210	270
Laurea specialistica/magistrale	40				90

### **Art. 6 REVOCA DEL BENEFICIO**

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea e assegnatari, per l'a.a. 2010/2011, di borsa di studio e di alloggio, in caso di revoca della borsa per mancato raggiungimento dei requisiti di merito sono obbligati a restituire al Politecnico il valore monetario del posto alloggio di cui hanno usufruito.

L'importo da restituire a titolo di costo dell'alloggio è pari alla quota forfettaria trattenuta dalla borsa di studio. Tale importo andrà proporzionalmente ridotto nel caso in cui lo studente usufruisca del posto alloggio per un numero di mesi inferiore per le cause indicate al successivo articolo 10.

#### **Art. 7 PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le procedure per la formazione delle graduatorie in materia di assegnazione dei posti alloggio a tariffa agevolata corrispondono a quelle previste per l'assegnazione delle borse di studio.

Gli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66% hanno priorità rispetto agli altri studenti.

Gli studenti che nell'a.a. 2010/2011 sono ammessi al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico con degli **Obblighi Formativi che impediscono il regolare sostenimento delle prove d'esame**, accedono alle residenze solo dopo aver esaurito le graduatorie degli aventi diritto. In tal caso gli studenti dovranno pagare il posto alloggio alla tariffa agevolata prevista per gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio. Tale possibilità è estesa agli studenti che, in attesa di potersi iscrivere al primo anno dei corsi di laurea magistrale, **si iscrivono a corsi singoli**. Qualora lo studente maturi, nell'anno, il diritto alla borsa di studio, si procederà a determinare l'importo della trattenuta alloggio tenendo conto delle rette già pagate.

#### **Art. 8 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI**

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito [www.polimi.it/residenze](http://www.polimi.it/residenze)

##### **Anni successivi al primo**

Le graduatorie provvisorie relative agli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di studio (ivi comprese le graduatorie provvisorie relative agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato e di specializzazione), saranno pubblicate entro il **20 agosto 2010**.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al *Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale* entro e non oltre il **25 agosto 2010**, e dovranno essere corredati da tutta la documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito del ricorso sarà comunicato all'interessato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale assegnato allo studente dal Politecnico (*nome.cognome@mail.polimi.it*).

Una volta concluso l'esame dei ricorsi da parte dell'amministrazione competente, verrà pubblicata la graduatoria definitiva entro il **26 agosto 2010**.

I ricorsi verso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

### ***Primi anni***

**A)** Relativamente agli **STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA** e dei **CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO** le graduatorie saranno pubblicate entro il:

- **8 settembre 2010** graduatorie provvisorie;
- **14 settembre 2010** graduatorie definitive;

Eventuali ricorsi contro le graduatorie provvisorie dovranno essere presentati per iscritto al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale **entro il 10 settembre 2010** e dovranno essere corredati da tutta la documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito del ricorso sarà comunicato all'interessato a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale assegnato allo studente dal Politecnico (nome.cognome@mail.polimi.it).

**B)** Relativamente agli **STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE** le graduatorie saranno pubblicate entro il **22 settembre 2010**.

**C)** relativamente agli studenti iscritti **AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA** e **SPECIALIZZAZIONE** le graduatorie saranno pubblicate entro il **13 dicembre 2010**.

### ***Art. 9 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO***

Gli studenti vincitori del concorso hanno diritto a fruire del posto alloggio loro assegnato a decorrere dall'inizio dei corsi (come specificati nel Calendario Accademico) – **previa verifica dell'effettiva iscrizione** - e fino al 29 luglio 2011.

L'assegnazione del posto alloggio è garantita agli aventi diritto sino a esaurimento delle disponibilità.

L'assegnazione dei posti alloggio a tariffa agevolata è ripartita fra gli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi di studio attivati dal Politecnico<sup>12</sup> nel modo seguente:

- 67% per gli studenti provenienti dai Paesi UE;
- 33% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE.

Lo studente sarà considerato **RINUNCIATARIO** qualora non prenda possesso del posto alloggio **entro 3 giorni** dalla comunicazione dell'assegnazione. In tale caso il posto alloggio sarà automaticamente devoluto agli studenti che seguono in graduatoria.

L'assegnazione della residenza è effettuata – tenendo conto dei posti disponibili - sulla base della **preferenza** espressa dallo studente nonché del suo **merito scolastico** e della **sede del corso frequentato**.

Gli studenti che, **in attesa di conseguire la laurea di primo livello nel mese di settembre**, fanno richiesta di posto alloggio come studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, durante il mese di settembre - in attesa del perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale - potranno usufruire, a pagamento, di un posto alloggio che sarà scelto dall'Area Servizi Residenziali. La tariffa applicata è pari a

- **euro 250** per l'intero mese di settembre o per un periodo superiore ai 15 giorni;
- **euro 130** per periodi inferiori ai 15 giorni.

**La retta non sarà rimborsata**

L'opportunità di usufruire di un posto alloggio provvisorio nel mese di settembre 2010 è estesa anche agli studenti idonei ma non assegnatari del posto alloggio. In questi casi la disponibilità di un alloggio è garantita esclusivamente presso la Residenza Newton.

**Le residenze del Politecnico di Milano rimarranno chiuse dal 30 luglio al 31 agosto 2011**

**Entro le ore 10.00 del 29 luglio 2011, gli studenti ospiti devono liberare il posto alloggio loro assegnato.**

Il Politecnico di Milano si impegna a mettere a disposizione idonei spazi per la custodia dei loro effetti personali.

Il Politecnico di Milano si impegna a fornire una soluzione abitativa adeguata agli studenti impossibilitati a ritornare nel Paese di origine nel

<sup>12</sup> Si veda il Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650

meze di agosto che ne faranno richiesta. In tal caso, il costo del servizio è a carico dello studente richiedente.

#### ***Art. 10 COSTO DEL POSTO ALLOGGIO***

##### ***Studenti beneficiari della borsa di studio***

Agli studenti beneficiari della borsa di studio, verrà effettuata una trattenuta sulla borsa di studio pari ad **euro 2.200** quale quota forfettaria del costo del posto alloggio dalla data di assegnazione (di cui alla precedente paragrafo) al 29 luglio 2011.

La trattenuta sarà **proporzionalmente diminuita** nel caso in cui lo studente usufruisca del posto alloggio per un numero di mesi inferiore a causa:

- della partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- dell'assegnazione del posto alloggio in date successive a quelle sopra specificate;
- di circostanze eccezionali ed imprevedibili non dipendenti dalla sua volontà e debitamente comprovate.

Il conguaglio verrà effettuato con il pagamento della seconda rata della borsa.

##### ***Studenti beneficiari di borsa di studio semestrale***

Gli studenti beneficiari di borsa di studio semestrale possono fruire del posto alloggio loro assegnato sino al 29 luglio 2011. A partire dal 16 febbraio 2011 pagheranno la tariffa agevolata, il cui valore mensile è pari ad 1/11 dell'importo della quota forfettaria trattenuta dalla borsa di studio, e comunque non inferiore a euro 200 mensili.

##### ***Studenti "idonei" non beneficiari della borsa di studio***

Gli studenti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio a tariffa agevolata che non dovessero beneficiare di borsa di studio devono pagare una retta mensile pari a 1/11 dell'importo della quota forfettaria trattenuta dalla borsa di studio e comunque non inferiore a euro 200 mensili.

##### ***Studenti in mobilità internazionale***

Gli studenti che frequentano i corsi attivati dal Politecnico nell'ambito dei progetti di scambio internazionale, hanno la possibilità di usufruire del posto alloggio a tariffa agevolata presso le strutture residenziali dell'Ateneo, pagando un importo pari a **330 euro** al mese per un posto in camera

doppia, e pari a **400 euro** per un posto in camera singola. Per quanto riguarda, invece, la **residenza Newton**, il costo è pari a **250 euro mensili**.

**N.B. Tutti gli importi elencati nel presente articolo, potranno subire variazioni in seguito alle successive determinazioni della Regione Lombardia. Eventuali modifiche saranno adeguatamente pubblicizzate.**

#### **Art. 11 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI AI COLLEGI**

Gli studenti assegnatari di un posto alloggio devono:

- versare al Politecnico di Milano la somma di **euro 350** a titolo di cauzione;
- sottoscrivere, per accettazione, il regolamento riguardante le residenze del Politecnico di Milano.
- Gli studenti non possono in alcun modo ospitare in camera persone non espressamente autorizzate dal Politecnico di Milano (così come specificato nel regolamento).

**In caso di violazione, lo studente perderà il diritto ad usufruire del posto alloggio con conseguente allontanamento dalla residenza, la denuncia alle Autorità di PS, la segnalazione alle Autorità Accademiche, fatta salva ogni azione del Politecnico volta ad ottenere l'integrale risarcimento degli eventuali danni subiti.**

#### **Art. 12 DECADENZA DEL DIRITTO**

Lo studente assegnatario di posto alloggio decade dal beneficio nel caso di:

- trasferimento ad altra università;
- rinuncia agli studi;
- applicazione di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento delle Residenze del Politecnico di Milano;
- mancato pagamento della retta mensile per tre mesi continuativi;
- conseguimento della laurea e mancata iscrizione ad un corso di studio di livello superiore. In tal caso lo studente deve lasciare definitivamente il posto letto entro i **7 giorni** successivi al conseguimento della laurea. A fronte di disponibilità di posti, lo studente che presenti richiesta motivata può usufruire del posto alloggio a tariffa intera fino al 29 luglio 2011.

## **CAPITOLO VI**

### **SERVIZIO DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA**

#### **Art. 1 DESTINATARI**

Hanno diritto di usufruire del servizio di ristorazione tutti gli studenti **ASSEGNATARI** e tutti gli studenti **IDONEI NON ASSEGNATARI** di borsa di studio per l'anno accademico 2010/2011, secondo le modalità specificate all'art. 3 che segue.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 a tali studenti verrà effettuata una trattenuta sull'importo della borsa di studio pari ad **euro 650**.

**In caso di mancato utilizzo del servizio di ristorazione lo studente non avrà diritto ad alcun rimborso, fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero debitamente documentati.**

#### **Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO**

Per tutti gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea il servizio di ristorazione sarà attivo **dal 16 novembre 2010 al 15 novembre 2011**

Per tutti gli studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di laurea il servizio di ristorazione sarà attivo **dal 1 dicembre 2010 al 30 novembre 2011**.

Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca il servizio di ristorazione sarà attivo **dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011**.

**Il servizio di ristorazione sarà sospeso per tutto il mese di agosto 2010.**

### **Art. 3 IMPORTO DEL BUONO PASTO**

A tutti gli aventi diritto verrà consegnata una **Card Elettronica**, che consentirà loro di usufruire di buoni pasto - di importo variabile a seconda della tipologia di studente - presso gli esercizi convenzionati con l'Ateneo. In particolare:

**A) Studenti ASSEGNATARI di borsa di studio**

**B) Studenti IDONEI NON ASSEGNATARI di borsa di studio iscritti agli ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO dei corsi di studio**

#### **Studenti Fuori Sede**

Hanno diritto a **due pasti** al giorno dal **Lunedì alla Domenica**.

Il **valore giornaliero** dei buoni pasto è di **euro 4,50 (primo pasto)** e di **euro 3,00 (secondo pasto)**.

**Resta comunque salva la facoltà dello studente di consumare un pasto al giorno per un importo totale di euro 7,50**

#### **Studenti in Sede e Pendolari**

Hanno diritto ad **un pasto** al giorno dal **Lunedì al Venerdì**.

Il **valore giornaliero** del buono pasto è pari ad **euro 4,50 (primo pasto)**.

**C) Studenti IDONEI NON ASSEGNATARI di borsa di studio iscritti ai PRIMI ANNI dei corsi di studio**

#### **Studenti Fuori Sede**

Hanno diritto ad **un pasto** al giorno dal **Lunedì alla Domenica**.

Il **valore giornaliero** del buono pasto è pari ad **euro 3,00 (primo pasto)**.

#### **Studenti in Sede e Pendolari**

Hanno diritto ad **un pasto al giorno** dal **Lunedì al Venerdì**.

Il **valore giornaliero** del buono pasto è pari ad **euro 3,00 (primo pasto)**.

### **Art. 4 ORARI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE**

Gli aventi diritto potranno fruire del servizio di ristorazione in due fasce orarie distinte in particolare:

- Primo pasto: **dalle ore 11,45 alle ore 14,30.**
- Secondo pasto: **dalle ore 18,30 alle ore 22,00.**

**E' possibile utilizzare un solo buono pasto per fascia oraria**

#### **Art. 5 CONSEGNA DELLA CARD ELETTRONICA**

La **Card elettronica** sarà consegnata agli aventi diritto **presso gli uffici competenti di ciascuna sede dell'Ateneo**.

#### **Art. 5 UTILIZZO DELLA CARD ELETTRONICA**

La Card Elettronica è **strettamente personale**, non cedibile a terzi e non può essere convertita in denaro.

##### **Restituzione**

La Card Elettronica deve essere restituita al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale, **integra e funzionante**, entro i **30 giorni successivi alla data di scadenza**, salvo il caso in cui lo studente abbia maturato il diritto di beneficiare del servizio di ristorazione per un ulteriore anno accademico.

Lo studente sarà tenuto a restituire la Card Elettronica anche in caso di:

- rinuncia agli studi;
- trasferimento ad altra sede universitaria;
- in ogni altro caso di decadenza dal diritto a beneficiare della borsa di studio.
- La restituzione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra.

##### **Smarrimento - Furto**

In caso di smarrimento o di furto della Card Elettronica lo studente dovrà presentare **tempestivamente** una **denuncia scritta** e **sottoscritta** al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale a mezzo fax (02,23994468) o e mail ([dirittoallostudio@polimi.it](mailto:dirittoallostudio@polimi.it)) oppure recandosi personalmente presso gli uffici competenti durante gli orari di sportello.

**Tutti i pasti fruiti tra la data dello smarrimento o del furto e la data di segnalazione dello stesso, verranno addebitati al titolare della Card Elettronica.**

Il rilascio di una nuova Card Elettronica è subordinato al pagamento, da parte dello studente, di un **importo pari ad euro 10** da versare a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Politecnico.

### **Utilizzo "Improprio" della Card Elettronica**

In caso di utilizzo "improprio" della Card Elettronica al trasgressore verranno comminate sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, oltre all'addebito dei pasti consumati irregolarmente.

In via esemplificativa e non esaustiva costituiscono condizioni di "uso improprio" della Card Elettronica i seguenti casi:

- possesso e/o utilizzo di un numero di Card Elettroniche superiore a uno;
- cessione della propria Card Elettronica a terzi;
- mancata restituzione della Card Elettronica entro i termini previsti dalle disposizioni precedenti e/o utilizzo successivamente alla scadenza;
- rifiuto di esibire o consegnare la Card Elettronica e/o un documento di identità ai funzionari dell'Ateneo, o a personale appositamente incaricato, o ai ristoratori che ne facciano richiesta;
- mancata segnalazione al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale dell'avvenuto furto o smarrimento della Card Elettronica.

### **Art. 6 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER TUTTI GLI ALTRI STUDENTI**

Tutti gli altri studenti (*iscritti al Politecnico non assegnatari di borsa di studio, studenti in mobilità Internazionale, studenti iscritti ai corsi singoli, ecc. ecc.*) avranno la facoltà di avvalersi del servizio di ristorazione a prezzi calmierati presso gli esercizi situati all'interno delle varie sedi dell'Ateneo.

# **CAPITOLO VII**

## **CONTRIBUTI STRAORDINARI**

### **Art. 1 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE**

I contributi straordinari sono benefici intesi a far superare allo studente «*temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno*», fermi restando i requisiti di condizione economica specificati all'art. 4 - Parte Generale - del presente bando.

Il merito accademico dello studente sarà valutato a discrezione dell'ufficio competente alla formulazione delle graduatorie ed è, comunque, svincolato dai criteri di cui all'art. 7 – Parte Generale – del presente bando.

Non possono partecipare al concorso per l'assegnazione dei contributi straordinari gli studenti che nell'anno accademico 2010/2011 sono **BENEFICIARI DI ALTRE FORME DI AIUTO ECONOMICO**, ivi compresi gli studenti **ASSEGNATARI DI BORSA DI STUDIO**.

### **Art. 2 NUMERO DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Il Politecnico mette a disposizione un numero minimo di **30 contributi straordinari** di importo variabile a seconda della tipologia di studente:

<b>Tipologia studenti</b>	<b>Numero contributi</b>	<b>Importo contributi</b>
Studenti fuori sede	15 contributi	<i>importo massimo euro 2.000</i>
Studenti in sede - pendolari	15 contributi	<i>importo massimo euro 1.500</i>

**N.B.** Gli importi di cui sopra ed il numero dei contributi potranno subire variazioni in seguito alle successive determinazioni della Regione Lombardia. Eventuali modifiche saranno adeguatamente pubblicizzate.

### **Art. 3 LE SITUAZIONI «TEMPORANEE ED ECCEZIONALI DI BISOGNO»**

I contributi straordinari possono essere concessi allo studente che si sia trovato e/o si trovi in una «*temporanea ed eccezionale situazione di bisogno*», determinata da eventi che hanno colpito lo stesso studente e/o i suoi familiari, e che hanno compromesso la regolare prosecuzione o il completamento del ciclo di studi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi rilevanti ai fini dell'assegnazione del contributo straordinario, sono:

- incidenti di qualsivoglia natura, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, morte del principale percettore di reddito appartenente al nucleo familiare dello studente;
- malattie che hanno colpito lo studente o i suoi familiari;
- altre gravi situazioni economiche o familiari (stato di disoccupazione, di cassa integrazione, di mobilità, di fallimento, *etc*).

Saranno considerati eventi meritevoli di particolare attenzione quelli verificatisi durante i due anni precedenti l'anno accademico 2010/2011. Le altre domande saranno valutate sulla base dello stanziamento complessivo destinato ai contributi straordinari.

### **Art. 4 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il termine per la presentazione della domanda scade il **31 marzo 2011**.

Entro lo stesso termine, lo studente deve presentare agli sportelli per il *Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale* **tutta la documentazione comprovante gli eventi in ragione dei quali richiede il contributo straordinario.**

Tale documentazione, ove prodotta da studenti stranieri, dovrà essere **legalizzata** dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. A tali documenti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata altresì una **traduzione in lingua italiana certificata** conforme al testo straniero dalla **competente rappresentanza diplomatica o consolare**, oppure da un **traduttore ufficiale**.

### **Art. 5 ESITO DEL CONCORSO**

Ai vincitori del concorso verrà data comunicazione entro il **29 aprile 2011** tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale assegnato dal Politecnico (*nome.cognome@mail.polimi.it*) o a mezzo telefono al numero indicato dallo studente sulla domanda.

**Art. 6 TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento del contributo straordinario verrà effettuato in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2011**.

***Informativa sull'uso dei dati personali e sui  
diritti del dichiarante***

***(art. 13 Legge n. 196/2003)***

1. I dati forniti dallo studente verranno trattati con il fine di accertare la situazione economica del nucleo familiare, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando e per ogni altro fine previsto dalla legge.
2. I dati forniti dallo studente potranno, inoltre, essere trattati con il fine di elaborare informazioni di carattere statistico.
3. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa.
4. Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'inammissibilità della domanda presentata dallo studente e l'immediata esclusione dal procedimento per l'assegnazione del beneficio. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire i dati non comporta alcuna conseguenza
5. I dati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a soggetti privati, salvo che ciò sia imposto da una norma di legge o di regolamento.
6. I dati possono essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza, qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento, o in mancanza, qualora la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.
7. Ai sensi degli artt. 20, 21, 68, 73, comma 2, 95 del D.lgs n. 196/2003, il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, quali, ad esempio, i dati idonei a rivelare

l'origine razziale ed etnica dello studente, nonché i dati idonei a rivelare il suo stato di salute.

8. Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato secondo le modalità volte a prevenire le violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato e, comunque, in modo non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti. Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo le finalità illustrate nella presente informativa.

9. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione.

10. Il Titolare del trattamento è il Politecnico di Milano.

11. Il Responsabile del trattamento è il *Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale* del Politecnico di Milano con sede in Milano, via Golgi n. 42.

12. I dati personali saranno trattati, oltre che dal Titolare e dal Responsabile, anche dai soggetti Incaricati del trattamento ovvero dai dipendenti del Politecnico appositamente designati dal Titolare/Responsabile. Agli Incaricati verranno impartite specifiche istruzioni affinché dati siano trattati conformemente alla normativa in materia di tutela dei dati personali con particolare riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza.

13. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni richieste dall'interessato avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro il 18 ottobre 2010.

Con la presentazione della domanda per l'assegnazione del beneficio lo studente dichiara di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopraestesa informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità e con le modalità indicate nella suddetta informativa.



**ALLEGATO A**  
*Paesi a basso sviluppo umano*

Afghanistan	Angola
Bangladesh	Benin
Bhutan	Burkina Faso
Burundi	Cambogia
	Chad
Comoros	Congo, Repubblica Democratica del
	Djibouti
Eritrea	Etiopia
Gambia	Guinea
Guinea Bissau	Guinea Equatoriale
Haiti	Kiribati
	Laos
Lesotho	Liberia
Madagascar	Malawi
Maldives	Mali
Mauritania	Mozambico
Myanmar	Nepal
Niger	
	Repubblica Centro Africana
Rwanda	Samoa
Sao Tome and Principe	Senegal
Sierra Leone	Solomon Islands
Somalia	Sudan
Tanzania	Togo
Tuvalu	Uganda
Vanatu	Yemen
Zambia	Timor - Leste